



CONVENZIONE PER L' ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO

CRiTT

(Centro di Ricerca Interuniversitario sulle Tecnoculture Transnazionali /

Transnational Technocultures Inter-University Research Centre)

TRA

l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, con sede in Napoli alla Via Chiatamone 61/62, cod. fisc. 00297640633, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Tottoli;

l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Venezia Dorsoduro 3246, cod. fisc. 80007720271, rappresentata dalla Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Tiziana Lippiello;

la Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 7, cod. fisc. 80005050507, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luigi Ambrosio;

la John Cabot University, con sede in Roma alla Via della Lungara n. 233, cod. fisc. 01476880586, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Franco Pavoncello;

congiuntamente nel seguito del presente atto anche definite, per brevità, "Parti" o "Università".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Istituzione del Centro

Tra le Parti indicate in epigrafe è costituito tramite la presente Convenzione il Centro Interuniversitario di Ricerca "CRiTT" (Centro di Ricerca

sulle Tecnoculture Transnazionali), nel seguito denominato anche "CRiTT" o "Centro", al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica con particolare riferimento allo studio delle intersezioni tra tecnologie digitali e culture contemporanee. Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica e il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Art. 2 - Sede amministrativa

Il CRiTT ha sede amministrativa presso una delle Università convenzionate. La sede amministrativa viene stabilita, in prima applicazione della presente Convenzione, presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale. Le attività del Centro sono svolte presso le sedi delle Università convenzionate avvalendosi delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al CRiTT, previo accordo con i Dipartimenti medesimi. La sede amministrativa del Centro è individuata nel Dipartimento di afferenza del Direttore.

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, dei seguenti fondi:

- fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali ed internazionali;
- proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca;

- donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e istituzioni o imprese private interessati a favorire le attività del Centro;
- eventuali altri contributi messi a disposizione dai Dipartimenti proponenti e dalle istituzioni o strutture aderenti.

I fondi, come sopra assegnati, affluiscono al Dipartimento dell'Università presso il quale il Centro ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. Le Università e i Centri di Ricerca contraenti possono contribuire inoltre alla operatività del Centro attraverso il cofinanziamento di progetti specifici. Il Consiglio Direttivo valuta, insieme al budget annuale, il contributo effettivamente profuso dai contraenti del Centro, il valore dei cofinanziamenti tramite assegni di ricerca e finanziamento di progetti.

Art. 3. Finalità del CRiTT

Il CRiTT si propone, ai sensi e ad agli effetti del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, di svolgere attività di ricerca, formazione e divulgazione con l'intento di:

- a) costituire un luogo di ricerca e di incontro tra studiosi e studiosi interessati all'intersezione tra tecnologie digitali e culture contemporanee, e tra culture digitali e processi di soggettivazione politica con particolare riferimento ai media, alle reti e alle piattaforme digitali, alle tecnologie informatiche e computazionali, alla produzione e gestione dei dati e alla produzione e consumo di contenuti digitali, secondo approcci e metodi

che privilegiano le diversità (classe, razza, genere, etnicità, sessualità) in una dimensione intersezionale e transnazionale e una prospettiva critica situata;

b) consolidare, ampliare e diffondere le ricerche condotte a livello

nazionale e internazionale attraverso: a) la promozione di seminari, conferenze, laboratori, convegni ed eventi culturali di varia natura; b) l'attivazione di strumenti (riviste o collane di volumi etc.) utili a una sistematica e capillare divulgazione e una disseminazione dei risultati di ricerca; c) la promozione di scambi e l'attivazione di rapporti istituzionali con analoghi e affini gruppi e centri di ricerca nazionali e internazionali;

c) elaborare proposte di finanziamento e progetti di ricerca inerenti al rapporto tra tecnologie digitali, culture contemporanee e processi di soggettivazione politica in chiave intersezionale e transnazionale;

d) favorire l'alta formazione di giovani ricercatori, mediante la promozione di assegni di ricerca e borse di dottorato presso le strutture dipartimentali, per lo svolgimento di ricerche coerenti con le tematiche del Centro;

e) promuovere iniziative di condivisione di eventi formativi curriculari ed extracurriculari diretti a studentesse e studenti universitari di livello triennale, magistrale e dottorale.

Art. 4 - Adesioni al CRiTT e recesso

Le Università facenti parte del Centro alla data di stipula della presente Convenzione sono indicati nell'allegato A. Possono far parte del Centro anche altri Atenei e Centri di Ricerca che ne facciano motivata richiesta, indicando i nominativi dei propri professori e ricercatori interessati ad aderirvi e il relativo Dipartimento. Il Consiglio Direttivo del Centro delibera in merito a tali richieste. In caso di deliberazione favorevole, le adesioni di altre Università sono formalizzate mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, da sottoporre alla preventiva approvazione degli organi competenti di tutti gli Atenei aderenti. Possono richiedere di aderire al Centro, altresì, a titolo personale, singoli studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non appartenenti agli Atenei aderenti, che svolgono attività di ricerca scientifica nei settori e ambiti di interesse del Centro e che ne facciano motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Essi possono recedere con le medesime modalità delle Università con un termine di preavviso di giorni trenta. Le richieste di questa ultima tipologia di adesione sono presentate al Direttore del Centro e da questi sono sottoposte al parere del Consiglio Direttivo che delibera in merito e potrà ammetterli a far parte dell'organo quali componenti aggregati, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale. Gli aderenti a titolo personale possono far parte del Comitato Scientifico ma non del Consiglio Direttivo. Le Università contraenti possono recedere dalla presente Convenzione e conseguentemente dal Centro mediante

dichiarazione scritta inviata al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), con un termine di preavviso di giorni trenta, fermo restando l'obbligo a concludere le attività intraprese. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso al Consiglio Scientifico per la relativa presa d'atto e per le eventuali conseguenti deliberazioni.

Articolo 5 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico.

Articolo 6 - Il Direttore/La Direttrice

Il Direttore viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti ed è nominato con decreto del Rettore/Direttore dell'Università sede amministrativa del Centro. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto. Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi, il componente decano provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro due mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un Vice Direttore.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a. rappresenta il Centro verso l'esterno e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico;
- c. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d. attua gli indirizzi del Consiglio Direttivo di cui all'art. 7 e svolge le attività previste all'art. 3 secondo gli scopi di cui all'art. 1 nel rispetto del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa e, in particolare, cura l'individuazione dei profili dei destinatari dei contratti attivi la cui stipula sarà a cura del Dipartimento sede amministrativa;
- e. predispone la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, entrambe corredate di un piano di sostenibilità economico-finanziaria, e le trasmette per l'approvazione al Consiglio Direttivo;
- f. predispone il budget di previsione e il consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione, coadiuvato dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento sede amministrativa del Centro;
- g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e del Dipartimento sede amministrativa del Centro, per lo svolgimento delle

attività di coordinamento finalizzate alla realizzazione delle iniziative promosse dal Centro;

h. designa, facoltativamente, fra i membri del Consiglio Direttivo, il Vice Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento non superiore a tre mesi, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo e al Rettore/Direttore dell'Università sede amministrativa del Centro, ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina;

i. provvede alla gestione del Centro, coordinandosi con il Dipartimento sede amministrativa;

j. presenta al Consiglio Direttivo, al termine di ogni anno, la relazione sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzazione delle risorse avute e su ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta.

Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da due rappresentante/i nominate/i da ciascun Ateneo contraente secondo le norme vigenti in ciascun Ateneo. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rinnovabili alla scadenza del mandato. Nel caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Direttore del Centro avvierà le procedure per il reintegro del componente entro 30 giorni dalla ricezione delle dimissioni o dall'atto di decadenza o revoca. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere il Direttore del Centro tra i propri componenti, in occasione della prima riunione, anche telematica, convocata dal componente decano del Consiglio stesso;
- b) designare i componenti del Comitato Scientifico;
- c) deliberare lo spostamento della sede amministrativa ad altra sede universitaria afferente al Centro con maggioranza qualificata di almeno il 2/3 dei suoi componenti;
- d) approvare, su proposta del Direttore, il budget di previsione e il consuntivo;
- e) approvare, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal Direttore del Centro con il supporto del Responsabile amministrativo del Dipartimento sede amministrativa e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del Dipartimento;
- f) approvare: 1) i contratti di ricerca e di collaborazione e le convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro; 2) le richieste di finanziamento; 3) gli accordi con i Dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti, approvati in sede di adesione alla presente Convenzione, nonché le modifiche a tali accordi;

- g) deliberare gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e disporre sull'utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro;
- h) approvare il regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente Convenzione;
- i) approvare la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro e la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, predisposte dal Direttore;
- j) approvare la proposta di rinnovo del Centro per il periodo convenzionale successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- k) approvare la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici o privati, italiani o esteri;
- l) approvare le proposte di instaurazione di rapporti di collaborazione per il perseguimento degli scopi del Centro, da sottoporre all'approvazione e alla stipula degli organi competenti;
- m) deliberare sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori, ricercatori e altri soggetti (professionisti ed esperti di chiara fama), successivamente alla costituzione del Centro;
- n) dettare criteri per l'utilizzo coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione al Centro;

o) deliberare su eventuali proposte di modifica della presente Convenzione, che saranno poi sottoposte all'approvazione degli organi competenti delle parti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e, di norma, ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e, comunque, attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti, con la partecipazione democratica di tutti alle deliberazioni.

La convocazione del Consiglio Direttivo è trasmessa dal Direttore per iscritto, per via telematica a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso. Il Direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; devono in ogni caso essere presenti i rappresentanti di almeno tre degli Atenei aderenti al Centro. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti prevale la preferenza espressa dal Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta. È facoltà del Direttore indire una riunione del

Consiglio Direttivo con la partecipazione, a titolo consultivo e non deliberativo, di tutti gli aderenti al Centro per la discussione di tematiche di particolare rilevanza in relazione alle attività del Centro.

Articolo 8 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza con funzioni di indirizzo scientifico e di valutazione che coopera alla formulazione delle linee generali del Centro e contribuisce alla realizzazione di iniziative ad esse inerenti. Esso si esprime mediante la enunciazione di pareri. Il Comitato Scientifico è composto dai professori e dai ricercatori delle Università contraenti, specializzati nelle discipline oggetto degli interessi del Centro, la cui domanda di adesione sia stata approvata dal rispettivo Dipartimento dell'ateneo di appartenenza e dal Consiglio Direttivo del Centro.

Possono aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non appartenenti agli Atenei aderenti, che svolgono attività di ricerca scientifica nei settori e ambiti di interesse del Centro e che ne facciano motivata richiesta. Tali soggetti sono membri del Comitato Scientifico ma non possono essere membri del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico coadiuva l'attività del Direttore e del Consiglio Direttivo sul piano della definizione della programmazione scientifica e delle linee generali delle attività del Centro. Il Comitato è convocato in seduta plenaria o ristretta a seconda dell'oggetto su cui esso è chiamato a deliberare. Il primo è convocato su tematiche scientifiche di carattere generale, mentre il secondo è convocato

su tematiche scientifiche settoriali. La composizione del Comitato in seduta ristretta è stabilita dai soggetti con potere di convocazione che invitano sia i componenti del Consiglio Direttivo che i singoli studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non appartenenti agli Atenei aderenti facenti parte del Comitato stesso, nei settori e ambiti di interesse oggetto della convocazione. Il Comitato Scientifico coadiuva l'attività del Direttore e del Consiglio Direttivo sul piano della definizione della programmazione scientifica e delle linee generali delle attività del Centro.

Articolo 9 - Finanziamenti e amministrazione

Il Centro, stante l'assenza della soggettività giuridica, non ha propria capacità di assumere oneri finanziari e/o di costituire rapporti convenzionali o contrattuali, tra cui rapporti di lavoro. Le competenze in tali ambiti, al fine di realizzare le attività del Centro, sono di pertinenza degli organi competenti del Dipartimento o dell'Ateneo sede amministrativa o delle singole parti, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione del Centro non comporta l'assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti. È esclusa ogni garanzia delle Università su eventuali prestiti contratti dal Centro.

L'erogazione di eventuali contributi da parte degli Atenei aderenti o dei Dipartimenti di riferimento può avvenire esclusivamente su base facoltativa e previa approvazione degli organi competenti, conformemente ai rispettivi Regolamenti.

La gestione amministrativa, negoziale, economico-patrimoniale e finanziaria

relativa al Centro sarà a cura del Dipartimento sede amministrativa dello

stesso e, facendo parte del bilancio dell'Ateneo, scaturirà da specifico

Centro di responsabilità e di costo del budget economico e degli investi-

menti. La gestione amministrativa e contabile, anche relativa agli eventuali

finanziamenti destinati a sostenere le attività del Centro, è svolta dal Di-

partimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Rego-

lamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università

di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante appositi

documenti contabili, anche di tipo analitico. La gestione amministrativo-

contabile del Centro si uniforma alle previsioni delle norme vigenti in tema

di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico delle

Università e, altresì, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità

e sostenibilità economiche. Per le proprie attività il Centro può avvalersi

del personale che il Dipartimento sede amministrativa o gli altri Diparti-

menti presso cui hanno sede le Unità Operative di cui all'art. 2, metteranno

a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze.

Art. 10 - Gestione patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso ac-

quistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e

riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università ade-

renti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'in-

dicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali dei

beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne. Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso. I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Articolo 11 - Durata e rinnovo della Convenzione

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione dell'ultima parte contraente con durata quinquennale ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio. Il rinnovo sarà attuato previa specifica delibera degli organi competenti delle parti aderenti, con la stipulazione di un atto per iscritto. Ogni parte contraente ha la possibilità di recedere dal Centro presentando una formale comunicazione almeno sei mesi prima della scadenza della presente Convenzione con le modalità di cui al precedente art. 4 con l'impegno a completare eventuali attività intraprese. Ai fini del rinnovo della presente Convenzione, il Consiglio Direttivo approva e sottopone ai Dipartimenti e agli Atenei interessati una relazione sulle attività svolte, con l'indicazione delle risorse utilizzate, nonché un piano programmatico di massima delle attività che il Centro si prefigge di svolgere per il successivo quinquennio, con l'indicazione delle risorse di cui prevede di avvalersi allo scopo.

Articolo 12 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento

anticipato

Alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata del presente accordo, i beni eventualmente concessi in uso per le attività promosse e/o poste in essere dal Centro sono riconsegnati all'ente concedente. Per quanto concerne i beni acquistati con risorse di pertinenza e/o da iniziative poste in essere dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate con delibera del Consiglio Direttivo. Le risorse assegnate in maniera indivisa alle Università per il tramite e/o in riferimento alle attività del Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei resteranno nella gestione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi.

Art. 13 - Modifiche alla Convenzione

Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Consiglio Direttivo e con la conseguente approvazione degli organi competenti delle Università costituenti il Centro. Il Centro è sciolto su proposta del Consiglio Direttivo e previa deliberazione degli organi competenti delle Università contraenti nei seguenti casi:

- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa;
- b) venire meno dell'interesse per le attività di ricerca del Centro;

c) venire meno della pluralità di aderenti, vale a dire la riduzione a un solo Dipartimento aderente;

d) scadenza del termine di durata della presente Convenzione, senza che sia stato formalizzato il rinnovo.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

Art. 14 - Tutela della salute e sicurezza sul luogo del lavoro

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il Rettore/Direttore di ciascuna Università convenzionata assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza. Gli Atenei convenzionati si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione affinché i referenti della sicurezza delle stesse Università possano definire eventuali azioni di coordinamento della

sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione della presente Convenzione, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 15 - Coperture assicurative

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. Il

personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. Prima dell'inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni Dipartimento afferente al Centro comunica al proprio Ateneo l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo comunica il rispettivo elenco e le sue variazioni alle altre Università interessate.

Art. 16 - Obblighi di riservatezza

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione e contrassegnati dall'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda, dovranno essere considerati come informazione riservata. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto. Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

Art. 17 - Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti, ai Dipartimenti di afferenza ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

- Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione;
- Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della presente Convenzione;

- Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione.

- Particolari Opere dell'Ingegno: le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

- Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario. Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Sideground. Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell'ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati. Resta salvo, in

ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia. Il Consiglio Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e/o dei referenti della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse alla presente Convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali. Per maggiori dettagli si rimanda alle informative sul trattamento dati delle Parti, disponibili on line sui siti internet dei rispettivi Atenei convenzionati nel rispetto delle norme in materia di privacy. Eventuali altre operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell'ambito delle attività svolte in attuazione della presente Convenzione verranno regolate dalle Parti in specifici atti o accordi attuativi aventi ad oggetto, tra l'altro, la qualificazione dei ruoli delle stesse secondo quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 19 - Norme transitorie

All'atto di approvazione della presente Convenzione, le Università aderenti al Centro propongono il nominativo della rispettiva rappresentanza nel Consiglio Direttivo. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, si procede a costituire gli organi del Centro.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione si applicano le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 21 - Foro competente

Per controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, le Parti, in assenza di una definizione amichevole, potranno adire il Foro di Napoli o altro foro individuato quale competente in base alla legge.

Art. 22 - Spese, bollo e firma digitale

La presente Convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ai sensi dell'art.24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La presente Convenzione, firmata digitalmente, si compone di n. 6 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, All. A, parte

prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro sedici (€ 16/00) per foglio,

verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972

dall'Università sede amministrativa come da autorizzazione dell'Agenzia

delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - del 20 marzo 2023 prot.

22005. La presente Convenzione, sottoscritta da tutte le Parti contraenti

mediante firma digitale, entra in vigore a partire dalla data del repertorio

finale.

Letta, approvata e sottoscritta.

DATA*

FIRMA**

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma

digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo

2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.